

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo - **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Angelo Venturini - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore - **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 9.5.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRULLI MARIA BRUNA (all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 9086/423 pf18-19 GC/GP/ma del 25.2.2019).

Il deferimento

La Procura federale in data 25 febbraio 2019 ha deferito a questo Tribunale la sig.ra Maria Bruna Ferrulli, all'epoca dei fatti amministratrice unica e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl, per violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto dalla Società con la dichiarazione di cui al punto 2 lettere a), b), c) e d) del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato sul C.U. n. 50 del 24.05.2018, consistita specificatamente nel mancato deposito entro il termine, previsto dalla normativa federale, del 1°.08.2018, delle attestazioni del Settore Tecnico della F.I.G.C. relative al tesseramento di un allenatore in seconda, del medico responsabile sanitario, di almeno un operatore sanitario e di un preparatore atletico della prima squadra.

È stata altresì deferita la Società Matera Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione alla violazione ascritta alla propria rappresentante legale.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura federale l'avv. Alessandro Pietrangeli, che ha chiesto in via preliminare il non luogo a procedere nei confronti della Società Matera Calcio Srl, alla quale in data 19 aprile 2019 era stata revocata l'affiliazione a seguito della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Matera (C.U. n. 105/A - FIGC); illustrato il deferimento nei confronti della sig.ra Maria Bruna Ferrulli, ne ha chiesto l'accoglimento con la sanzione della inibizione di gg. 60 (sessanta).

La decisione

Preliminarmente, il Collegio prende e dà atto che è stata revocata alla società Matera calcio Srl l'affiliazione alla F.I.G.C.; ciò comporta l'improcedibilità del deferimento nei suoi confronti e, dunque, il non luogo a procedere.

Il deferimento della sig.ra Maria Bruna Ferrulli risulta, invece, fondato.

L'incolpazione della deferita risulta documentalmente provata. L'interessata neppure si è costituita per contestarla.

Nel merito, risultano acquisiti all'odierno procedimento tanto la dichiarazione di impegno della Società Matera Calcio Srl, risalente al 26 giugno 2018, di rispettare la normativa successivamente violata, quanto la segnalazione del 19 ottobre 2018 della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivo-Organizzativi presso la F.I.G.C. con relativi allegati, pervenuta alla Procura federale il seguente giorno 22 ottobre, attestante l'avvenuta violazione, che ha giustificato l'odierno deferimento.

Accertata *per tabulas* dal Collegio la violazione della suddetta normativa, consegue *de plano* che la condotta ascritta alla deferita costituisca illecito disciplinare autonomamente rilevante e sanzionabile più correttamente ex art. 19 comma 1 inciso H) CGS – FIGC, stante la sua qualità di amministratrice unica e rappresentante legale della compagine societaria, ancorché revocata l'affiliazione alla F.I.G.C. della società Matera Calcio Srl (e per questo motivo non altrettanto punibile).

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara il non luogo a procedere nei confronti della Società Matera Calcio Srl per le ragioni di cui alla parte motiva; accoglie il deferimento nei confronti della sig.ra Maria Bruna Ferrulli, nella qualità, alla quale infligge l'inibizione di gg. 60 (sessanta).

[197] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POULINAKIS MATTHAIOS (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della Società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI SRL - (nota n. 9267/388 pf18-19 GC/GP/ma del 27.2.2019).

Il deferimento

La Procura federale con atto del 27 febbraio 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Poulinakis Matthaios, nella qualità all'epoca del fatto di presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società FC Rieti, per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione alla inosservanza dell'impegno assunto dalla Società con la dichiarazione di cui al punto 2), lettera T), del Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi - del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato sul C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, consistito nel mancato deposito del programma di formazione del settore giovanile, che doveva essere effettuato entro il termine del 1° ottobre 2018, previsto dalla normativa federale.

È stata altresì deferita la Società FC Rieti Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC per il comportamento posto in essere non solo dall'odierno deferito, ma

anche dall'altro legale rappresentante della Società, a nome Gianluca Marini, il quale aveva patteggiato la pena ai sensi dell'art. 32 *sexies* stesso Codice.

Il deferimento di che trattasi aveva tratto le mosse dalla segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivo-Organizzati presso la FIGC, risalente al 19 ottobre 2018, pervenuta alla Procura federale il 22 ottobre successivo, che aveva documentato il fatto, costituente illecito disciplinare, così come previsto dall'ultimo capoverso del punto 2) del richiamato Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C ss 2018/2019.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi per la Procura federale l'avv. Alessandro Pietrangeli e per la Società FC Rieti Srl l'avv. Elisa Tempesta, munita di delega con facoltà di patteggiare.

Le suddette parti, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per la Società FC Rieti Srl, sanzione base ammenda di € 30.000,00 (trentamila), diminuita di 1/3 pari ad € 10.000,00, sanzione finale ammenda di € 20.000,00 (ventimila).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento la Società FC Rieti Srl, a mezzo del proprio difensore avv. Elisa Tempesta, munita di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata.

Visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura federale all'organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente Ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, adotta il seguente provvedimento.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della Società FC Rieti Srl.

Il dibattimento

La riunione è proseguita per la trattazione del deferimento del sig. Poulinakis Matthaïos, nei confronti del quale la Procura federale ha chiesto la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta).

Il deferito non è comparso, né ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

Il deferimento è fondato.

L’incolpazione a carico del sig. Poulinakis Matthaïos è documentalmente provata e non risulta né smentita né contestata dal deferito, che non si è neppure costituito.

Accertata *per tabulas* la responsabilità del deferito, la sanzione chiesta dalla Procura federale a carico del Poulinakis trova fondamento nell’art. 19, comma 1, inciso H) CGS-FIGC ed è ritenuta congrua.

L’evidenza della violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS-FIGC, addebitata al deferito, è in stretta relazione con l’illecito disciplinare, che la speciale normativa delle Licenze Nazionali, ove inosservata, ha specificatamente previsto.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS:

- dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila) nei confronti della società FC Rieti Srl.

Accoglie il deferimento promosso nei confronti del sig. Poulinakis Matthaïos e, per l’effetto, infligge al medesimo l’inibizione di gg. 30 (trenta).

(208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SCAVO ROSA (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della Società Lupa Roma FC Srl), SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 9562/1312 pf17-18 GP/GC/blp del 4.3.2019).

Il deferimento

La Procura federale in data 4 marzo 2019 ha deferito a questo Tribunale la sig.ra Rosa Scavo, all’epoca dei fatti presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC per non aver provveduto a consegnare (ovvero a far consegnare) a 17 (diciassette) calciatori tesserati della Società (nel deferimento nominativamente indicati) le buste paga del mese di giugno 2017 e per aver provveduto a consegnare agli stessi la certificazione unica 2018 in data 5 aprile 2018, solo dopo aver ricevuto l’esposto dei diretti interessati e comunque a termini fiscali ormai scaduti per l’adempimento (31 marzo 2018).

È stata altresì deferita la Società Lupa Roma FC Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC a titolo di responsabilità diretta derivante dal comportamento tenuto dalla sua rappresentante legale.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura federale l'avv. Lorenzo Giua, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento con le sanzioni della inibizione di mesi 2 (due) a carico della sig.ra Rosa Scavo e dell'ammenda di € 1.000,00 (mille) a carico della Società Lupa Roma FC Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali neppure hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

L'odierno deferimento ha tratto le mosse da un esposto a mezzo Pec risalente al 4 aprile 2018, con il quale l'avv. Luca Miranda, nel nome e nell'interesse dei calciatori tesserati della Società attualmente deferita (a nome Salvatore Aloï, Luca Baldassin, Nicolas Bremec, Matteo Brunelli, Claudio Cafiero, Matteo Cavagna, Alessandro Celli, Mohamed Fofana, Agativo Sergio Garufi, Abel Gigli, Pasquale Ladaresta, Giovanni La Camera, Alan Mastropietro, Francesco Mazzarani, Mattia Rosato, Andrea Schicchitano e Marco Sfanò), denunciava che i predetti calciatori non avevano ricevuto dalla Società né la busta paga relativa alla mensilità retributiva di giugno 2017, né la certificazione unica 2018 (ex mod. CUD) e che ciò era avvenuto nonostante le richieste tempestivamente avanzate dai rispettivi interessati.

In sede di audizione innanzi l'organo inquirente, l'avv. Miranda ed i calciatori Baldassin, Celli e Ladaresta confermano le circostanze indicate nell'esposto; la sig.ra Rosa Scavo, anch'essa comparsa, dichiarava di non essere a conoscenza che le buste paga di giugno 2017 erano state consegnate ai calciatori perché, all'epoca, essa non ricopriva la carica di amministratrice della società, essendone soltanto socia; aggiungeva che in data 5 aprile 2018 essa aveva inviato all'avv. Miranda le CU 2018; nulla precisava in merito alle buste paga, se non che si sarebbe interessata presso i precedenti amministratori per avere notizie in merito.

Questi i fatti e gli atti acquisiti al procedimento, il deferimento risulta fondato.

Le risultanze fattuali sono evidenti. Nessun elemento a confutazione è stato idoneamente allegato dai deferiti in grado di smentirne la rilevanza e la veridicità storica.

La sig.ra Rosa Scavo ha ricoperto la carica di legale rappresentante della Società a far data dall'assemblea del 5.12.2017, per cui i fatti posti a base del deferimento, quanto meno afferenti la consegna delle certificazioni uniche 2018, avvenuta il 5 aprile 2018 a termini fiscali scaduti (31 marzo 2018), sono avvenuti pacificamente sotto la sua gestione.

Neppure risulta che sotto la sua gestione siano state consegnate ai calciatori di cui sopra le buste paga in contestazione; rileva la circostanza non smentita in fatto che i calciatori escussi dalla Procura federale abbiano dichiarato di non averle ricevute e che di contro nessuna prova contraria sia stata allegata a confutazione di tali dichiarazioni; anzi, la documentazione acquisita al procedimento comprova esattamente il tardivo, quanto ormai inutile adempimento. Neanche risulta, infine, che la deferita si sia attivata per chiarire la situazione, come da impegno assunto innanzi l'organo inquirente.

È, pertanto, di tutta evidenza la violazione da parte della signora Scavo dei principi sanciti dall'art. 1bis comma 1 CGS - FIGC, che coinvolge in punto di responsabilità diretta la società, la quale va sanzionata come da richiesta.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 2 (due) a carico della sig.ra Rosa Scavo, nella qualità; ammenda di € 1.000,00 (mille) a carico della Società Lupa Roma Srl.

(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTINELLI PASQUALE [all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società SS Juve Stabia Srl], SCARICA NICOLA [Tesserato come Team Manager della SS Juve Stabia Srl per la SS 2018/2019], RAGOSTA LORENZO [all'epoca Presidente p.t. e legale rappresentante della società SSD Portici 1906], AMARANTE ALESSANDRO [all'epoca dirigente della società SSD Portici 1906], SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL e SSD PORTICI 1906 - (nota n. 8966/425 pf18-19 GC/GP/ma del 21.2.2019).

Il deferimento

Con provvedimento del 21 Febbraio 2019 la Procura federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Pasquale Martinelli, all'epoca dei fatti A.U. Legale Rapp.te della Società SS Juve Stabia Srl, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione alla circolare n. 1 Lega Pro del 03.07.2018 ed all'art. 63 delle NOIF, per avere consentito e, comunque, non impedito che il Team Manager della propria Società sig. Scarica Nicola al tempo dichiaratosi tale, organizzasse e facesse disputare la gara amichevole Juve Stabia – Portici del 08.09.2018, senza l'autorizzazione della Lega Italiana Calcio Professionistico, affidandone la direzione all'arbitro non effettivo sig. Amato Alfonso, in assenza della preventiva autorizzazione dell'AIA (che in ogni caso non avrebbe potuto rilasciarla);
- il sig. Nicola Scarica, tesserato come Team Manager della Società SS Juve Stabia Srl, per la SS 2018/2019, al tempo dichiaratosi Team Manager della stessa Società, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione alla circolare n. 1 Lega Pro del 03.07.2018 ed all'art. 63 delle NOIF, per avere egli organizzato e fatto disputare la gara amichevole Juve Stabia – Portici 1906 a r.l. del 08.09.2018, senza l'autorizzazione della Lega Italiana Calcio Professionistico, affidandone la direzione all'arbitro non effettivo sig. Amato Alfonso, in assenza della preventiva autorizzazione dell'AIA (che in ogni caso non avrebbe potuto rilasciarla);
- il sig. Lorenzo Ragosta, all'epoca dei fatti Presidente p.t. e Legale Rapp.te della Società SSD Portici 1906 a r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), in relazione alla Circolare n. 4 LND del 01.07.2018 ed all'art. 63 delle NOIF, per avere consentito e, comunque, non impedito che il Dirigente della propria società, sig. Amarante Alessandro, organizzasse e facesse disputare la gara amichevole Juve Stabia – Portici 1906 a r.l. del 08.09.2018, senza l'autorizzazione del Dipartimento Interregionale LND, affidandone la direzione all'arbitro non effettivo sig. Amato Alfonso, in assenza della preventiva autorizzazione dell'AIA;
- il sig. Alessandro Amarante, all'epoca dei fatti Dirigente della Società SSD Portici 1906 in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità), in relazione alla circolare n. 4 LND del 01.07.2018, all'art. 34 Regolamento LND ed all'art. 63 delle

NOIF, per avere egli organizzato e fatto disputare la gara amichevole Juve Stabia – Portici del 08.09.2018, senza l'autorizzazione del Dipartimento Interregionale LND, con direzione affidata all'arbitro non effettivo sig. Romano Alfonso, in assenza della preventiva autorizzazione dell'AIA;

- la Società SS Juve Stabia Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al sig. Pasquale Martinelli (A.U. Legale rappresentante della Società), e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, stesso codice per quanto ascritto al sig. Nicola Scarica (Team Manager della Società) in virtù dei comportamenti come sopra descritti;

- la Società SS Portici 1906 a r.l., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al sig. Lorenzo Ragosta (Presidente della Società), e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, stesso codice per quanto ascritto al sig. Alessandro Amarante (Dirigente della Società) in virtù dei comportamenti come sopra descritti.

Il Presidente della Sezione A.I.A. di Castellammare di Stabia (Rodolfo di Vuolo) segnalava al Procuratore Arbitrale che il giorno 8 settembre 2018 veniva disputata una gara amichevole tra la squadra Juve Stabia, legale rappresentante p.t. il sig. Pasquale Martinelli, e la squadra del Portici, presidente p.t. il sig. Lorenzo Ragosta, con l'assistenza dell'intera terna arbitrale composta da soggetti che, pur indossando nell'occasione le divise ufficiali A.I.A., risultavano, in effetti, ex associati AIA già destinatari anni addietro di provvedimenti di ritiro della tessera.

Nel corso della gara si scatenava anche una violenta lite tra l'arbitro e l'allenatore del Portici. La segnalazione, atto dovuto, era animata dal desiderio di tutelare l'immagine dell'A.I.A., anche in considerazione del fatto che la gara era stata ripresa da emittenti locali alla presenza di un nutrito pubblico (a dire del presidente della sezione A.I.A., circa mille persone).

La Procura federale, nel corso dell'attività di indagine, accertava, inoltre, che l'incontro si era svolto senza la necessaria autorizzazione della Lega (circolare n. 1 della Lega Pro del 3 luglio 2018 e circolare n. 4 LND del 1 luglio 2018).

Risultava, altresì, che già nel passato la Società Juve Stabia (20 agosto 2016) aveva organizzato e disputato gare amichevoli (con la società Frattese), senza alcuna autorizzazione, con direzione della gara affidata sempre allo stesso sig. Romano.

Al tempo dell'incontro i legali rappresentanti delle squadre risultavano essere il sig. Pasquale Martinelli ed il sig. Lorenzo Ragosta; dell'organizzazione dell'incontro si erano interessati il sig. Alessandro Amarante, dirigente del Portici ed il sig. Nicola Scarica.

Emergeva, inoltre che il sig. Nicola Scarica, si qualificava come il Team Manager della società SS Juve Stabia Srl, quando, invece, il conferimento di tale incarico sarebbe avvenuto solo alcuni giorni dopo l'incontro (il termine ultimo per la presentazione della variazione del Team Manager era il 3 settembre 2018; l'apposito modello Q, nel quale è segnalato il suddetto termine reca, invece, la data del 17 ottobre 2018 e la stessa lettera di conferimento di incarico è del 17 ottobre 2018; la mail dell'avv. Monica Fiorillo alla Procura indica che il modulo è stato inviato il 3 settembre 2018; nella distinta di gara, acquisita dalla Procura federale, il sig. Nicola Scarica risulta ammesso al terreno di giuoco nella panchina aggiuntiva con le funzioni di magazziniere).

L'istruttoria

La Procura federale compiva numerosi atti di indagine e venivano acquisiti numerosi documenti:

- Nota Procura Arbitrale F.I.G.C. del 10.10.2018;
- Segnalazione Presidente A.I.A. Castellammare di Stabia del 10.10.2018
- Organigramma Soc. SS Juve Stabia Srl SS 2018/2019;
- Organigramma Soc. SSD Portici 1906 a r.l. SS 2018/2019;
- Verbale audizione 06.12.2018 rilasciate dal sig. Mauro Chianese;
- Verbale audizione 07.12.2018 rilasciate dal sig. Lorenzo Ragosta;
- Verbale audizione 11.12.2018 rilasciate dal sig. Clemente Filippi;
- Verbale audizione 11.12.2018 rilasciate dal sig. Pasquale Martinelli;
- Verbale audizione 13.12.2018 rilasciate dal sig. Alessandro Amarante;
- Verbale audizione 19.12.2018 rilasciate dal sig. Giuseppe Di Maio;
- Verbale audizione 28.12.2018 rilasciate dal sig. Fabio Caserta;
- Verbale audizione 28.12.2018 rilasciate dal sig. Nicola Scarica;
- Modulo variazione Team Manager;
- piattaforma Youtube del 08.09.2018 – 20.08.2016;
- pagine web testate giornalistiche Castellammare di Stabia pubblicità evento del 08.09.2018;
- Circolare Lega Pro n. 1 del 03.07.2018
- Circolare L.N.D. n. 4 del 01.07.2018
- Nota Lega Pro del 27.12.2018;

Il patteggiamento

Alla riunione odierna é comparso per la Procura federale l'avv. Francesco Bevivino e per i sig.ri Martinelli Pasquale, Scarica Nicola e la società SS Juve Stabia Srl, l'avv. Eduardo Chiacchio, munito di delega con facoltà di patteggiare.

Le suddette parti, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per Martinelli Pasquale e Scarica Nicola, sanzione base inibizione di mesi 2 (due) ciascuno, diminuita di 1/3 pari a giorni 20 (venti), sanzione finale inibizione di giorni 40 (quaranta) ciascuno; per la Società SS Juve Stabia Srl, sanzione base ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento), diminuita di 1/3 pari ad € 500,00 (cinquecento), sanzione finale ammenda di € 1.000,00 (mille).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i sig.ri Martinelli Pasquale, Scarica Nicola e la società SS Juve Stabia Srl, a mezzo del proprio difensore avv. Eduardo Chiacchio, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata.

Visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura federale all'organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente Ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua.

Comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, adotta il seguente provvedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- l'irrogazione della sanzione dell'inibizione mesi 1 (uno) nei confronti del sig. Lorenzo Ragosta;
- l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti del sig. Alessandro Amarante;
- l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di euro 500,00 (cinquecento) nei confronti della SS Portici 1906 a r.l.;

Per i deferiti nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La copiosa documentazione acquisita dalla Procura federale, assieme alle audizioni consacrate nei verbali, hanno fornito ampia e convincente prova circa il fatto che la gara Juve Stabia-Portici, svoltasi il giorno 8 settembre 2018, si svolse senza la necessaria autorizzazione della competente Lega, in violazione della circolare della Lega Pro n. 1 del 3 luglio 2018 e della circolare L.N.D. n. 4 del 1 luglio 2018.

Gli stessi elementi fattuali hanno, altresì, comprovato che la direzione della gara venne affidata a soggetti ex associati AIA, già i destinatari di provvedimenti di ritiro della tessera. La stessa società ospitante Juve Stabia non chiese alcuna autorizzazione per l'organizzazione dell'evento e per la designazione della terna arbitrale.

La partita si svolse in un contesto di ampia partecipazione popolare (mille spettatori circa), la cui presenza allo stadio non si sarebbe potuta giustificare se non nell'ambito di una programmata esibizione, organizzata in termini di visibilità e pubblicità dell'evento tale da renderli edotti sullo svolgimento della partita e coinvolgerli sportivamente.

Va soggiunto che le testate giornalistiche locali fecero riferimento, nell'occasione, ad un *"incontro amichevole"*.

Tutti questi elementi depongono nel senso di ritenere che nella fattispecie si sia trattato non già di un semplice allenamento di gruppo, occasionale o improvvisato, bensì, di un vero e proprio evento sportivo, previamente organizzato e di dominio pubblico; in altri termini, che si sia trattato di una vero e proprio incontro di calcio, ancorché amichevole.

La circostanza che prima dell'inizio della gara si fosse svolto un allenamento di 30-40 minuti circa non confuta la sostanza delle cose; è notorio, infatti, che prima di una partita le squadre usino fare un congruo riscaldamento, anche piuttosto lungo, certamente compatibile con il tempo utilizzato dalle due squadre per il riscaldamento pre-gara; che si sia trattato di una gara a tutti gli effetti e non di un semplice allenamento, lo dimostra altresì il fatto che l'incontro si è svolto su due tempi di 45 minuti ognuno, diretto da una terna arbitrale che si è presentata in campo indossando la divisa dell'A.I.A.

Il Collaboratore della Procura federale, avv. Agostino Allegro, nella sua relazione del 14 gennaio 2019, ha evidenziato la possibilità di visionare le immagini dell'incontro sulla piattaforma telematica "Youtube"; sulla detta piattaforma (denominazione *"Juve Stabia Portici amichevole del 08 settembre 2018"*) è possibile accedere alla visione dell'intero incontro di calcio tra le due squadre, la cui esibizione viene presentata ed esibita a tutti gli effetti come una vera e propria partita di calcio amichevole, con le squadre in divisa ufficiale, terna arbitrale in divisa A.I.A., commento sportivo e pubblico (oltre 500 persone secondo il commentatore; circa mille per gli organi federali); tra l'altro, nel corso della gara è stato possibile accertare anche un increscioso episodio : al minuto 1:18:30 si vede l'arbitro fare il movimento di una testata verso l'allenatore della squadra ospitata, con il successivo abbandono del campo da parte della Squadra del Portici.

In ordine alle responsabilità dei deferiti, il tribunale osserva quanto segue.

Risulta comprovata, alla stregua di quanto sin qui argomentato, la disputa della gara amichevole Juve Stabia – Portici del giorno 8 settembre 2018, tenutasi senza previa autorizzazione della Lega competente e sotto la direzione di una terna arbitrale non effettiva né tesserata e in assenza della preventiva autorizzazione dell'AIA.

L'Ufficio di Segreteria della Lega Italiana calcio professionistico, con comunicazione del 27 dicembre 2018, ha riferito, infatti, che nessuna autorizzazione era stata richiesta o rilasciata per la suddetta gara.

Per quanto riguarda i deferiti sig. Lorenzo Ragosta, e sig. Alessandro Amarante, è stato dimostrato che all'epoca dei fatti, gli stessi rivestivano rispettivamente i ruoli di Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante e di Dirigente della squadra della società ospitata SSD. PORTICI 1906 a r.l.

In conclusione, a seguito dell'attività istruttoria sopra illustrata, risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed

ascrivibili pertanto ai Signori Lorenzo Ragosta, Alessandro Amarante, ed alla società SS Portici 1906 a r.l., con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Martinelli Pasquale e Scarica Nicola, sanzione inibizione di giorni 40 (quaranta) ciascuno;
- per la società SS Juve Stabia Srl, sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille).

Per il resto, in accoglimento del deferimento proposto, irroga:

- la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti del sig. Lorenzo Ragosta;
- la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti del sig. Alessandro Amarante;
- la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento) nei confronti della società SS Portici 1906 a r.l.

(199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPREAFICO LUIGI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società AC Renate Srl) - (nota n. 9310/308 pfl8-19 GC/GP/ma del 28.2.2019).

Il deferimento

Il sig. Luigi Spreafico, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della AC Renate Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione alle disposizioni di cui alla Circolare della Lega Pro n. 1 del 3 luglio 2018 per aver organizzato - o comunque per non aver impedito di organizzare - una gara amichevole a Renate, in data 2 settembre 2018, tra la AC Renate Srl e la Aurora Pro Patria 1919 Srl senza aver richiesto alla Lega Pro l'autorizzazione ufficiale alla disputa della gara né, tantomeno, la designazione della terna arbitrale.

L'indagine trae origine da una segnalazione della Lega Pro di Firenze, a firma del segretario generale dott. Francesco Ghirelli, il quale riferiva di avere appreso dagli organi di stampa che si era tenuta una gara amichevole senza che fosse stata richiesta la necessaria autorizzazione alla Lega-Pro. Tale gara aveva visto contrapposte la AC Renate 1947 Srl e la Aurora Pro Patria 1919 Srl, nel corso della quale la persona che ricopriva il ruolo di direttore di gara veniva colpita da un grave malore che rendeva necessario avvalersi dell'elisoccorso. Nella segnalazione si evidenziava, altresì, che soltanto la richiesta di autorizzazione alla lega e il suo previo rilascio (previsti dalla circolare n. 1 del 03.07.2018 della Lega Pro, come ribadita dalla comunicazione del 30.08.2018) consente l'organizzazione di una gara amichevole tra società affiliate e garantisce la designazione da parte dell'A.I.A. di una terna arbitrale ufficiale.

L'istruttoria

La Procura federale compiva numerosi atti di indagine e venivano acquisiti numerosi documenti:

- nota 3 settembre 2018, ed i relativi allegati, inoltrata alla Procura federale dalla Segreteria Generale della Lega Pro, prot. n. 2099 Procura FIGC del 4 settembre 2018;
- il foglio di censimento della società AC Renate per la stagione sportiva 2018/19;

- il foglio di censimento della società Aurora Pro Patria 1919 per la stagione sportiva 2018/19;
- estratti della stampa locale;
- la circolare n. 1 Lega Pro del 3 luglio 2018;
- i verbali delle audizioni dei tesserati sig.ra Testa Patrizia, sig. Spreafico Luigi, sig. Turotti Sandro, sig. Narciso Nicola, sig. Gonnella Giuseppe.

Veniva notificata ritualmente la comunicazione della conclusione delle indagini ed il sig. Luigi Spreafico inviava delle memorie difensive, con le quali chiedeva in via principale l'archiviazione e, gradatamente, di essere sentito, anche al fine di valutare l'ipotesi di cui all'art. 32 sexies CGS

La stessa difesa del sig. Spreafico depositava entro i termini previsti, una memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto confermarsi il deferimento con l'irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione nei confronti del sig. Luigi Spreafico,

Per il deferito è comparso il difensore, il quale si è riportato alla propria memoria difensiva ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento del proprio assistito da ogni addebito.

I motivi della decisione

Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni sollevate dalla difesa del deferito con la propria memoria difensiva.

Con la prima eccezione la difesa del deferito lamenta il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC per giungere alla conclusione che il deferimento sarebbe stato tardivamente adottato e, dunque, da ritenersi illegittimo con la conseguente improcedibilità del giudizio.

L'eccezione non è persuasiva.

Dopo un primo orientamento di segno contrario di questo Tribunale, si è formato un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale a seguito dell'intervento della Corte federale d'appello, al quale questo Collegio aderisce non ravvedendo sopravvenuti per cui discostarsene, secondo cui i termini del procedimento disciplinare in cura alla Procura federale hanno carattere ordinatorio e non perentorio.

L'eccezione deve, pertanto essere respinta.

Con la seconda eccezione, la difesa del deferito ritiene che non sia stato rispettato il termine relativo alla fissazione dell'udienza.

Il riferimento normativo evocato dal deferito non è conferente.

Al caso di specie non trova applicazione l'art. 29, comma 1, del CGS CONI bensì, *ratione materiae*, giusto principio di specialità, l'art. 30, comma 10, del CGS FIGC secondo il quale il Presidente del tribunale federale, accertata l'avvenuta notificazione alle parti, a cura della Procura federale, dell'atto di contestazione degli addebiti, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio.

Ad ogni modo e comunque, anche a voler seguire la tesi del deferito, l'art. 29 neppure appare violato. I termini indicati dalla citata norma afferiscono, infatti, alla tempistica relativa alla fissazione dell'udienza di discussione che va calendarizzata (ma non necessariamente celebrata) entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento. E tanto risulta adempiuto

per tabulas. Nel caso di specie il deferimento risale alla data del 28 febbraio mentre la comunicazione di fissazione dell'udienza è stata notificata il successivo 20 marzo.

Nel merito, il Collegio svolge le seguenti considerazioni.

La copiosa documentazione acquisita dalla Procura federale, assieme alle audizioni consacrate nei verbali, hanno ampiamente comprovato che la gara tra A.C. Renate 1947 Srl e la Aurora Pro Patria 1919 Srl sia stata organizzata e si sia svolta senza la necessaria autorizzazione, ciò in frontale violazione della circolare della Lega-Pro n. 1 del 03.07.2018.

La circolare n. 1 della Lega Pro del 3 luglio 2018 prevede espressamente che per la disputa di incontri amichevoli debbano essere rispettate alcune precise condizioni, e che sia necessario il versamento di una somma di denaro.

La circostanza che non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione alla Lega ha avuto come ulteriore conseguenza che neppure la stessa si sia potuta attivare per le designazioni della terna arbitrale. Il che ha determinato una duplice infrazione particolarmente grave sotto il profilo delle mancate garanzie di trasparenza, sicurezza e controllo.

Tale omissione è stata infelicemente concomitante con la arbitraria individuazione di un direttore di gara di 64 anni che, seppure formalmente idoneo in virtù di certificazione medica, è di fatto apparso agli stessi presenti in una condizione di evidente sovrappeso, tanto da accusare un gravissimo malore poco prima che terminasse il primo tempo di gioco.

Come appurato nel corso delle numerose audizioni, soltanto l'intervento del medico sociale della squadra ospitata, dotato di defibrillatore automatico e dell'elisoccorso, ha scongiurato un epilogo drammatico.

Nessun dubbio può sussistere, inoltre, in ordine al fatto che non vi sia stato un semplice "*allenamento congiunto*", ma si sia svolta una vera e propria partita, con squadre in divisa e sotto la guida un arbitro, ancorché non designato dall'A.I.A. E' emerso dagli atti che soltanto nel post-partita era stato programmato un allenamento riservato ai calciatori che non avessero partecipato all'incontro; allenamento che poi non si è svolto per le vicende susseguitesesi.

L'esautiva, univoca e concordante documentazione probatoria, anche fotografica, consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che nella circostanza si sia svolto un vero e proprio incontro di calcio amichevole, non autorizzato e non diretto da un arbitro federale.

Il deferito, nella memoria conclusiva, ha insistito sulla circostanza di non avere avuto responsabilità e ruolo nell'organizzazione dell'evento sportivo perché ignaro della vicenda; di avere delegato ogni questione organizzativa al direttore sportivo Mariani; di non essere responsabile dell'accaduto neppure a titolo di culpa in *vigilando* o in *eligendo* avendo conferito la delega a persona capace e competente (il sig. Mariani).

La tesi del deferito non è persuasiva.

Accertati i fatti come sopra esposti, la responsabilità del sig. Spreafico non è indiretta, come ipotizzato nella memoria (colpa in *vigilando* o in *eligendo*), bensì diretta, a lui ascrittagli nella qualità di rappresentate legale della società e centro di imputazione dei relativi interessi, e trova fondamento nell'art. 1-bis del CGS

La responsabilità in questione sconta una presunzione di colpa *iuris tantum* che ammette, secondo i principi ordinamentali, la prova contraria. Tuttavia, nella circostanza il deferito non

ha allegato alcun elemento fattuale oggettivo in grado di revocare in dubbio siffatta presunzione di responsabilità, che l'ordinamento pretende e giustifica in ragione della posizione di preminenza del soggetto all'interno della compagine societaria. Il sig. Spreafico si è limitato, infatti, semplicemente ad affermare, in modo tautologico e apodittico, di non essere responsabile in quanto all'oscuro dell'organizzazione della partita, senza tuttavia fornire il benché minimo principio di prova in ordine alla presenza di una causa esimente oggettiva e incontestabile, in grado di operare una cesura tra causa ed effetto.

Risultano, pertanto, confermati e comprovati, i comportamenti posti alla base del deferimento, ascrivibili al sig. Luigi Spreafico, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della AC RENATE SRL con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga al del sig. Luigi Spreafico la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.

[201] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VETRINI FILIPPO (all'epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante p.t. della società US Gavorrano 1930 Srl), SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 Srl - (nota n. 9364/766 pf18-19 GP/GT/ag dell'1.3.2019).

Il deferimento

Con atto di deferimento prot. n. 9364/766 pf18-19 GP/GT/ag dell'1.3.2019, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito:

- Vetrini Filippo, all'epoca dei fatti direttore generale e legale rappresentante p.t. della società US Gavorrano 1930 Srl, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 5, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato sulla pagina del proprio profilo del social network "Facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società US Alessandria Calcio 1912 e dei collaboratori della Procura federale designati per il controllo della gara Lucchese – Alessandria disputata in data 27 gennaio 2019, valevole per il campionato di Lega Pro, girone A, giungendo anche a giustificare il comportamento e la condotta tenuti nella circostanza dal sig. Favarin Giancarlo, allenatore tesserato per la società AS Lucchese Libertas, squalificato dal Giudice Sportivo per aver colpito un tesserato della società US Alessandria Calcio 1912 Srl con "una violenta testata al volto facendolo cadere a terra"; nel citato "post", in particolare, venivano utilizzate le seguenti, testuali espressioni: "Nel nostro mondo pieno di ipocriti, falsi moralisti, nani e ballerine, dopo essere stato deriso, offeso, schernito, ha reagito da Uomo e, come sempre, ne pagherà le conseguenze. Ci siete mai stati a giocare ad Alessandria? Ci siete mai stati in quel salotto tutto chiacchiere e distintivi che trasuda spese folli di denari venuti da chissà dove? Vi hanno mai spaccato il naso ad un giocatore dopo venti secondi senza che nessuno vedesse nulla? Li avete mai visti due esponenti della Procura federale venirti dietro come segugi per appuntare come sceriffi implacabili la rottura di una porta che non venderebbero nemmeno all'Ikea? Ci siete mai entrati nella sala stampa dello stadio di Alessandria con 5 giornalisti (sic!!) che ti prendono per il culo prima che tu ti metta a sedere? Io sì. Ero insieme a lui. E ne sono orgoglioso. Leggete il comunicato stampa dell'Alessandria di oggi. Cinquanta righe di

niente, di luoghi comuni e di accuse ad un Uomo Vero. E a una persona perbene. Perché lo sei. Garantisco io. Ti rialzerai ancora più forte di prima, ne sono certo. Onore a te, Giancarlo Favarin”;

- la società US Gavorrano 1930 Srl, per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Vetrini Filippo.

Le memorie difensive

Il Signor Filippo Vetrini nella qualità di direttore generale della USD Gavorrano 1930 e la USD Gavorrano 1930, in persona del legale rappresentante p.t. Paolo Balloni hanno fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale, ricostruiti i fatti, evidenziano:

- l’assenza di lesività delle dichiarazioni rese dal sig. Vetrini sul proprio profilo social “Facebook” a seguito della gara Lucchese – Alessandria disputata in data 27 gennaio 2019;
- la circostanza che il sig. Vetrini, “mediante una narrativa un po’ colorita ed a effetto”, si sarebbe limitato a descrivere “alcuni episodi subiti in prima persona nel recente passato ad Alessandria ... accaduti realmente”;
- la forma allegorica “un po’ forte e colorita” non sarebbe idonea a ledere la reputazione dei rappresentanti della Procura destinatari delle dichiarazioni;
- nel caso in esame, il deferito avrebbe manifestato liberamente il proprio pensiero così come costituzionalmente garantito dall’art. 21 della Costituzione.

Concludono chiedendo la audizione personale, il rigetto del deferimento ed il proscioglimento della società e del tesserato dall’addebito contestato.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale (Avv. Lorenzo Giua), la quale, illustrati i termini del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Vetrini Filippo, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre);
- per la società US Gavorrano 1930 Srl, la sanzione dell’ammenda di € 900.00 (Euro novecento/00);

Sono comparsi i deferiti Vetrini e Balloni quest’ultimo nella qualità di Presidente della società deferita, assistiti dall’avv. Lorenzo Maestrini, in sostituzione dell’avv. Mattia Grassani, il quale si è riportato alle argomentazioni esposte nella memoria ritualmente depositata, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

L’esame della documentazione prodotta dalla Procura federale conferma l’accaduto e la consistenza del fatto addebitato ai deferiti. Il sig. Vetrini ha reso, a mezzo di un post pubblicato sulla propria pagina “Facebook”, le dichiarazioni oggetto dell’odierno procedimento. Tale assunto, invero, neppure è stato contestato dai deferiti.

Passando all’esame delle dichiarazioni, al fine di valutarne la consistenza in relazione alle norme federale, il Collegio osserva che le stesse contengono espressioni ben lontane dal così detto “diritto di critica”, e si caratterizzano per argomentazioni ed espressioni che,

contestualizzate e valutate nella loro organicità espressiva, appaiono altrettanto distanti dalla qualificazione riduttiva attribuita loro dal difensore (“... *un po’ forte o colorita* ...”).

Le dichiarazioni rese da Vetrini per giustificare il comportamento tenuto dal sig. Giancarlo Favarin (allenatore della Lucchese) vanno, infatti, contestualizzate e di esse occorre darne una interpretazione in chiave necessariamente sistematica. Il testo delle dichiarazioni è stato sopra riportato. Va annotato che il sig. Giancarlo Favarin, nel corso della gara Lucchese – Alessandria del 27 gennaio 2019, aveva colpito al volto con “*una violenta testata*” un tesserato della Alessandria.

Si è trattato di una condotta in alcun modo giustificabile, soprattutto nell’ambito sportivo. E pur tuttavia, nonostante la sua evidente e obiettiva gravità, essa è stata giudicata positivamente dal deferito che, con le espressioni pubblicate, l’ha giustificata e apprezzata (il Favarin “*ha reagito da uomo*”), in tal modo aderendo e valorizzando siffatto comportamento fino a farne una apologia e comunque favorendo forme di istigazione alla violenza e di reazioni a catena da parte dei lettori.

Un comportamento, questo, irresponsabile, che non si addice a un tesserato della federazione sportiva; senz’altro diseducativo soprattutto verso i più giovani lettori, maggiormente sensibili a forme di provocazione.

Va soggiunto, che il deferito, nel rendere le su esposte dichiarazioni, ha anche gettato ombre e sospetti gravi e ingiustificati sulla società Alessandria e il contesto in cui essa opera laddove a scritto della provenienza dei denari con cui la società sostiene il sodalizio sportivo, inducendo al sospetto della illiceità (“*spese folli di denari venuti da chissà dove?*”).

Del pari inaccettabili e disciplinarmente rilevanti, anche in considerazione del loro disvalore generale, sono i giudizi spesi nei confronti dei rappresentanti della Procura federale e dello stesso organo di giustizia sportiva. Parole espresse in termini irridenti, rese in un contesto in cui acquisiscono una maggiore enfasi e risonanza che va al di là del loro significato intrinseco.

Le argomentazioni difensive rese dai deferiti, anche attraverso la memoria ritualmente depositata, non possono trovare, dunque, accoglimento.

All’accertato compimento dell’illecito da parte del sig. Vetrini consegue la responsabilità diretta della US Gavorrano 1930 Srl.

Vanno accolte le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura federale.

PQM

- per Vetrini Filippo, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre);
- per la società US Gavorrano 1930 Srl, la sanzione dell’ammenda di € 900.00 (Euro novecento/00);

(210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LO MONACO PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della società Calcio Catania Spa), SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA - (nota n. 9802/887 pfl8-19 GP/GT/ag del 12.3.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

Visto il deferimento della Procura federale n. 9802/887 pf18-19 GP/GT/ag, datato 12 marzo 2019, disposto nei confronti di Lo Monaco Pietro, all'epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della società Calcio Catania Spa, e della Società Calcio Catania Spa;
Vista la documentazione allegata all'atto di deferimento;

Viste le memorie difensive presentate per entrambi i deferiti in data 6 maggio 2019 dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Monica Fiorillo;

Sentiti all'udienza i rappresentanti della Procura federale e i difensori dei deferiti;

Considerato che in esito alla discussione orale, incentratasi sul documento allegato alle memorie difensive sub 3, le difese dei deferiti hanno chiesto termini a difesa, con sospensione degli stessi, al fine di regolarizzare il menzionato documento, come da dichiarazione a verbale;

Dato atto che la Procura federale ha aderito alla richiesta di sospensione dei termini, opponendosi invece ad ulteriori produzioni documentali;

Ritenuta da parte del Collegio meritevole di accoglimento l'istanza formulata dalle difese dei deferiti, in quanto necessaria in via istruttoria per l'acquisizione di indispensabili elementi di fatto, utili a schiarire la vicenda dedotta in giudizio con riguardo alla sussistenza dei presupposti fondanti l'illecito contestato;

Ritenuto pertanto a tal fine di acquisire il documento allegato sub 3) in forma integrale e riproducibile esattamente dell'originale, munito dei dati identificativi relativi alla avvenuta pubblicazione della smentita a stesso mezzo stampa richiesta dal sig. Pietro Lo Monaco;

P.Q.M.

Assegna alle parti deferite il termine perentorio di giorni 15 (quindici) per il deposito presso la segreteria del Tribunale della documentazione di cui in premessa, onerando le parti medesime di dare contestuale comunicazione dell'avvenuto adempimento alla Procura federale per eventuali controdeduzioni da presentarsi nei successivi 15 (quindici) giorni.

Sospende i termini di cui all'art. 34bis, comma 5 CGS.

Rinvia a nuovo ruolo la trattazione del procedimento.

(206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DEL GIUDICE MONICA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società ASD Bulls San Giusto C5 ora ASD San Giusto C5), SOCIETÀ ASD SAN GIUSTO C5 - (nota n. 9655/448 pf18-19 GP/AS/sds del 7.3.2019).

Il deferimento

Con il deferimento in oggetto, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale:

1) "la sig.ra Monica Del Giudice, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Bulls San Giusto C5, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti 4/B, 5) e 6) del Comunicato Ufficiale n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, secondo la modalità on-line, entro il termine del 15/07/2017 la fideiussione ovvero il versamento per € 2.500,00 (punto 5 del C.U. 1066 del 22.06.2017), il versamento della quota saldo passivo per Euro 484,55 (punto 6 del C.U. 1066 del 22.06.2017), ed il versamento per € 5.400,00 della

quota complessiva di iscrizione (punto 4/B del C.U. 1066 del 22.06.2017) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione dei predetti incombenzi”;

2) “la società ASD Bulls San Giusto C5 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante”.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenutale il 12 giugno 2018.

Il dibattimento

All'udienza del 9 maggio 2019 è comparso il rappresentante della Procura federale avv. Lorenzo Giua, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Del Giudice Monica, inibizione di giorni 50 (cinquanta);
- per la società ASD San Giusto C5, l'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

Per i deferiti è comparso il Sig. Meoni Massimo, come da delega del Presidente Del Giudice, che deposita in udienza; il Meoni espone una serie di considerazioni a difesa dei deferiti e nello specifico precisa che il termine di cui al Com. Uff. n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque era stato prorogato, come da Com. Uff. n. 7/LND – Div. C5, che deposita in copia.

La Procura federale ha replicato sulla proroga del termine affermando che, ad ogni modo, anche il nuovo termine non sarebbe stato rispettato dai deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D. risulta effettivamente che il deferito non abbia provveduto agli adempimenti previsti dai punti 4/B, 5) e 6) del Comunicato Ufficiale n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, non avendo egli depositato, secondo la consentite modalità *on-line*, entro il termine del 15 luglio 2017, poi prorogato al successivo 24 luglio con Com. Uff. n. 7/LND – Div. C5, la documentazione attestante la fideiussione ovvero la prova del versamento di euro 2.500,00 (punto 5 del C.U. 1066 del 22 giugno 2017), della quota saldo passivo per euro 484,55 (punto 6 del C.U. 1066 del 22 giugno 2017), e della quota complessiva di iscrizione di euro 5.400,00 (punto 4/B del C.U. 1066 del 22 giugno 2017).

La difesa dei deferiti ha dedotto in udienza che la violazione del termine sarebbe da imputare all'intermediario bancario incaricato di provvedere ai predetti aspetti economici, che vi avrebbe ottemperato in ritardo.

La tesi non è persuasiva.

L'istituto bancario, chiamato ad effettuare gli incombenzi, ha operato in qualità di ausiliario della società e per delega del suo rappresentante legale, sicché il suo *agere* deve imputarsi direttamente al Presidente della compagine societaria e, per immedesimazione organica, alla società da lui rappresentata, quest'ultima centro di imputazione dei relativi interessi.

Sussiste, pertanto, la responsabilità diretta del deferito.

Consegue alla stessa, la responsabilità della società altrettanto diretta della società.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, accertata la sussistenza delle violazioni contestate, infligge le seguenti sanzioni:

- giorni 50 (cinquanta) di inibizione al sig. Monica Del Giudice;
- euro 600,00 (seicento/00) di ammenda alla società sportiva ASD San Giusto C5.

(207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BASILE RAFFAELE (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società SSDARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE - (nota n. 9654/447 pf18-19 GP/AS/sds del 7.3.2019).

Il deferimento

Con il deferimento in oggetto la Procura federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

1) “Il sig. Raffaele Basile, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società SSDARL Ternana Calcio Femminile, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A6) e A8) del Comunicato Ufficiale n. 1067/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, secondo la modalità *on-line*, entro il termine del 15/07/2017, il versamento della quota saldo passivo per Euro 8.162,00 (punto 6 del C.U. 1067 del 22.06.2017) e la disponibilità del campo da gioco (punto 8 del C.U. 1067 del 22.06.2017) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione dei predetti incombenzi”;

2) “la società SSDARL Ternana Calcio Femminile a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante”.

La Procura ha avviato l'azione disciplinare all'esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenutale il 12 giugno 2018.

Il dibattimento

All'udienza del 9 maggio 2019, è comparso il rappresentante della Procura federale avv. Lorenzo Giua il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento e ne ha chiesto l'integrale accoglimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per Raffaele Basile;
- ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) per la società SSDARL Ternana Calcio Femminile.

Per i deferiti nessuno non è comparso.

I motivi della decisione

L'esame della versata documentazione ha confermato la circostanza dedotta nell'atto di incolpazione. Il deferito non ha provveduto agli adempimenti previsti dai punti A6) e A8) del Comunicato Ufficiale n. 1067/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque. Segnatamente, non ha depositato, secondo la modalità *on-line*, entro il termine del 15 luglio / 2017, la documentazione attestante il versamento della quota saldo passivo per euro 8.162,00 (punto 6 del predetto C.U.) né indicata la disponibilità del campo da gioco (punto 8 del medesimo C.U.).

E', dunque, accertata *per tabulas* la responsabilità del deferito, tenuto conto del ruolo di rappresentanza esterna dallo stesso ricoperto all'intero della compagine societaria e della conseguente responsabilità.

Consegue alla responsabilità del deferito quella diretta della società.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, accertata la sussistenza delle violazioni contestate, infligge le seguenti sanzioni:

- giorni 40 (quaranta) di inibizione al sig. Raffaele Basile;
- ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) alla società SSDARL Ternana Calcio Femminile.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare**
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Pubblicato in Roma il 16 maggio 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina